

COMUNE DI PONTINVREA

Provincia di Savona

Ordinanza n. 51/2020

Protocollo n. 3565/2020

Oggetto: riapertura di bar e ristoranti sul territorio comunale di Pontinvrea

IL SINDACO

Visto l' art. 50 del TUEL – D.Lgs18 agosto 2000, n. 267- che recita " Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

Premesso

- -che con dpcm n. 9 marzo 2020 il Governo metteva in "lockdown" tutta la Nazione a causa del propagarsi della pandemia dovuta al COVID-19;
- -che dal 4 maggio 2020, veniva dichiarata la cosiddetta "fase due", nella quale venivano gradualmente riaperti i confini tra Regioni, le fabbriche, le piccole medie imprese, le attività artigianali e le attività di bar, pub, ristoranti;
- -che per tutte queste attività venivano dati dei protocolli per il contenimento del Covid-19 che già mettevano a rischio la tenuta economica di questi soggetti;
- -che dopo mesi di sacrifici e stenti il Governo ha dimostrato la manifesta incapacità di organizzare misure atte a contenere l'impatto sanitario, sociale ed economico del covid 19 sul territorio nazionale, incapacità manifestata anche nella totale assenza di interventi volti al potenziamento urgente del servizio sanitario nazionale. SSN che in forza della bassa letalità del Covid19, ormai ampiamente

accertata dai dati diffusi dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, avrebbe potuto così gestire l'epidemia senza particolari criticità;

-che il Governo ha deciso, proprio in forza della sua incapacità, di emanare due nuovi dpcm a distanza di una settimana uno dall'altro, il secondo dei quali riduce l'orario di apertura di bar, pub e ristoranti e dispone la chiusura integrale di ulteriori attività come palestre e piscine;

-che l'intera normativa d'emergenza, come già elegantemente evidenziato ad esempio con la sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, alle cui motivazioni ivi interamente ci si richiama, è contraria alla nostra Costituzione e configura a pieno titolo una chiara usurpazione di potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.) e che per tale ragione i dpcm debbano essere integralmente disapplicati laddove incidano sulla libertà personale dei cittadini (art. 13 Cost.) e laddove comprimano o cancellino il diritto al lavoro (art.1 e 4 Cost.), ovvero incidano sulla libertà di circolazione in aperta violazione della riserva di legge assoluta di cui all'art. 16 Cost.;

-che manca completamente evidenza scientifica che indichi che bar, pub, ristoranti, palestre siano centro di contagio o siano stati centri di contagio;

-che in ogni caso in un piccolo Comune, il ristorante famigliare, i bar, i bar tabacchi, i pub oltre che essere in alcuni casi le poche opportunità lavorative per i residenti, sono soprattutto presidio del territorio, ritenuto e ribadendo come se già per i grandi centri manchi un'evidenza scientifica che giustifichi l'iniziativa assunta dal Governo, ancor di più questa mancanza di presupposti avviene in un piccolo centro;

-ritenuto infine che vadano comunque applicate tutte le norme che prevedono la possibilità di contenere l'espandersi dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare il divieto di assembramento, l'obbligo di avere sempre con se la mascherina nonché l'obbligo di applicare i protocolli per il contenimento del virus da COVID-19 in tutte le attività commerciali;

ORDINA

in quanto rappresentano atti amministrativi costituzionalmente illegittimi e manifestamente irragionevoli, la disapplicazione su tutto il territorio comunale:

-dell'art. 1 comma nove lettere f), g), l), m), n), o), ee) e gg) del dpcm 24 ottobre 2020; consequentemente autorizzando lo svolgimento fino alle ore 23 delle attività commerciali ivi vietate;

AVVERTE CHE

• la presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimarrà valida fino a successivo provvedimento di revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Pontinvrea, lì 2 novembre 2020

IL SINDACO
Matteo Camiciottoli